

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania/Napoli

RICORRE

La Dott.sa Cerbone Mariangela, nata a Napoli l'8 novembre 1976 e
residente in Agerola alla Via Casalone n. 33 (c.f.: CRBMNG76S48F839K),
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente giusta mandato
esteso in calce al presente atto su foglio separato e materialmente
allegato, dagli Avv.ti Raffaella Acampora (c.f.: CMPRFL74C69F839G) e
Sergio Mascolo (c.f.: MSCSGR64E02L845X) e con gli stessi elettivamente
domiciliati in Agerola i quali indicano ai fini delle comunicazioni
processuali l'utenza fax 0818791985 e l'indirizzo PEC
raffaella.acampora@ordineavvocatita.it

CONTRO

MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per il personale della
Scuola, in persona del Ministro p.t.

NONCHE'

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore
Generale p.t.

Resistente

NONCHE'

Sig.ra Stucchio Rosaria, n. il 18/12/1976 e residente in Via Monte Taccaro
67, Angri

Sig.ra Tesone Daniela, n. il 21/02/1989 e residente in Via Tevere 78

Marano di Napoli 80016

Sig.ra De Rosa Filomena, residente in Via Ferrerie 116 Baronissi 84081

Controinteressati

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

1) Del Decreto del Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania – Direzione Generale Napoli – n. 0016062 del

2 agosto 2017 e dell'allegata **graduatoria definitiva di merito, come**

rettificata, del concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento

del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia

della scuola dell'infanzia e primaria per la Regione Campania, indetto

con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, relativa alla classe di concorso

EE00 – SCUOLA PRIMARIA, approvata dall'impugnato Decreto

Dirigenziale, nella parte in cui la Dott.sa Cerbone Mariangela veniva

classificata nella posizione n. 322 con punti totali 79,2 in luogo dei dovuti

84,2 ed, in particolare, nella parte in cui alla ricorrente sono stati

attribuiti solo punti 11,2 per i titoli posseduti in luogo dei dovuti 16,2

2) Del Decreto del Direttore Generale del MIUR – Ufficio Scolastico

Regionale per la Campania – Direzione Generale Napoli – prot. n.

0012655 del 12 giugno 2017 e dell'allegata graduatoria definitiva di

merito del concorso indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016,

relativa alla classe di concorso **EE00 – SCUOLA PRIMARIA**, nella parte in

cui la Dott.sa Cerbone Mariangela veniva classificata con punti totali 79,2

in luogo dei dovuti 84,2 ed, in particolare, nella parte in cui alla

ricorrente sono stati attribuiti solo punti 11,2 per i titoli posseduti in
luogo dei dovuti 16,2

3) Dell'elenco completo graduato di tutti i candidati idonei dell'USR
Campania del concorso indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016,
relativa alla classe di concorso **EE00 – SCUOLA PRIMARIA**, pubblicato in
data 29 giugno 2017 dall'Ufficio scolastico Regionale per la Campania,
nella parte in cui la Dott.sa Cerbone Mariangela veniva classificata con
punti totali 79,2 in luogo dei dovuti 84,2 ed, in particolare, nella parte in
cui alla ricorrente sono stati attribuiti solo punti 11,2 per i titoli posseduti
in luogo dei dovuti 16,2

4) Dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto
non comunicati, con cui la commissione giudicatrice per Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania, per la classe EE00 - Scuola
Primaria, ha valutato i titoli, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del predetto
DDG 105 del 23 febbraio 2016, della Dott.sa Cerbone Mariangela

5) Di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso
e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente
medesima, ancorché dalla stessa non conosciuto.

FATTO

La Dott.sa Cerbone Mariangela, docente abilitata per la classe di
concorso EE00 "Scuola Primaria", in data 29 marzo 2016 presentava
rituale e regolare domanda di partecipazione al Concorso Ordinario
Personale Docente a Posti Comuni dell'Organico di Autonomia della
Scuola dell'Infanzia e Primaria, bandito dal MIUR con Decreto del

Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016.

Bando al cui art. 6 il MIUR prevedeva espressamente, per la procedura concorsuale in oggetto, l'assenza di prove preselettive e lo svolgimento di una prova scritta e di una orale, entrambe superate dalla ricorrente, oltre alla valutazione di eventuali titoli di studio e di servizio posseduti dagli aspiranti docenti, rinviando, per la valutazione degli stessi, al proprio Decreto del 23 febbraio 2016 n. 94 ed alla tabella ad esso allegata.

A tal fine la Dott.sa Cerbone indicava di aver conseguito Diploma di Liceo psico-pedagogico indirizzo pedagogico – sociale ex CM 11/02/1991 n. 27, quindi la laurea in Sociologia, acquisita in data 14 dicembre 2000 presso l'Università degli Studi di Napoli – Federico II e, ancora, l'apposita abilitazione all'insegnamento presso la Scuola Primaria e dell'Infanzia, conseguita a seguito di concorso ordinario, superato con la votazione di 78.0/80.

Indicava, inoltre, i titoli di servizio prestati e, quali ulteriori titoli e certificazioni, n. 2 Master di secondo livello (conseguiti, rispettivamente nell'anno 2012/13 in metodologie didattiche e tecniche multimediali nei processi di apprendimento e nell'anno 2013/14 in metodologie didattiche per i disturbi specifici dell'apprendimento – DSA) ed una certificazione linguistica di livello C1.

All'esito delle prove concorsuali, in data 16 giugno 2017, veniva pubblicata la graduatoria di merito, per 1765 candidati, nella quale alla

ricorrente veniva riservato un punteggio totale di punti 79,2, di cui punti 28 conseguiti per la prova scritta, punti 40 conseguiti per la prova orale e punti 11,2 attribuitele per effetto della valutazione dei titoli.

Il medesimo punteggio le veniva attribuito anche nell'elenco graduato dei candidati idonei, pubblicato in data 29 giugno 2017 e, soprattutto, nella **graduatoria definitiva di merito** relativa alla classe di concorso EE00 – Scuola Primaria, **come rettificata dal MIUR in autotutela**, e tanto nonostante il reclamo e la richiesta di rettifica del punteggio attribuitole per titoli, inoltrati via mail agli indirizzi dell'amministrazione.

A destare perplessità nella ricorrente era stata, difatti, proprio la valutazione dei titoli prodotti, che si era palesata, come meglio verrà esposto nella parte motiva del presente atto, come inadeguata e non corretta, tanto da indurla, come detto, a segnalarlo all'USR Campania Napoli con un primo reclamo, inoltrato a mezzo mail in data 22 giugno 2017 e, quindi, subito dopo la pubblicazione della graduatoria rettificata (nella quale, tuttavia, le era stato riservato il medesimo punteggio), una nuova richiesta di rettifica in autotutela della propria posizione, inoltrata sempre a mezzo mail in pari data.

Reclami ed istanze di annullamento in autotutela - nei quali veniva dedotta l'erroneità del punteggio attribuito per i titoli vantati (pari a punti 11,2) – che rimanevano, tuttavia, lettera morta, atteso che il MIUR, pur riscontrando telefonicamente il primo reclamo presentato e preannunciandone l'accoglimento, non ha di fatto provveduto a

rettificare la posizione in graduatoria della ricorrente in conformità alla richiesta da quest'ultima avanzata.

Difatti la valutazione compiuta dal MIUR dei titoli posseduti dalla ricorrente è assolutamente erronea e fuorviata e tale, pertanto, da rendere illegittimi gli atti impugnati e, in particolare, la graduatoria definitiva di merito del concorso in oggetto, in quanto la corretta sommatoria del punteggio derivante dai suoi titoli le avrebbe attribuito un totale di punti 16,2, da cui un punteggio definitivo da assegnare alla medesima pari a 84,2 con conseguente sua corretta collocazione nella graduatoria definitiva di merito al posto n 112, tanto per il seguente

MOTIVO:

1: VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT 6, 8 E 9 DEL BANDO PUBBLICATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO N. 105 DEL 23 FEBBRAIO 2016 E DELLA "TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL PUNTEGGIO DEI TITOLI VALUTABILI NEI CONCORSI A TITOLI ED ESAMI" ALLEGATA AL D.M. N. 94 DEL 23 FEBBRAIO 2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST. - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' E IRRAGIONevolezza, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO MOTIVAZIONE; CARENZA ISTRUTTORIA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO DI POTERE; PERPLESSITA';

Come già argomentato in punto di fatto, l'odierna ricorrente impugna la graduatoria del concorso *de quo* nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei titoli di accesso, culturali e di servizio dalla

stessa dedotti e prodotti nella misura di punti 11,2, che le venivano attribuiti in luogo dei punti 16,2 che le sarebbero spettati.

Al fine di meglio comprendere l'errore di calcolo e valutazione commesso dalla Commissione Giudicatrice, appare opportuno operare una breve disamina della *lex specialis* regolatrice della materia, costituita dal bando approvato con il DDG n. 105 del 2016 e dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016 e, in particolare, dall'allegata Tabella, cui il primo rimanda:

Per la valutazione dei titoli, il bando della procedura di cui si discute, pubblicato con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 105 del 23 febbraio 2016, all'art. 6, rubricato "*Prove d'esame e valutazione delle prove e dei titoli*", comma 5, prevedeva che "*La valutazione delle prove e dei titoli è disciplinata dall'art. 8 del Decreto di cui al comma 1 , nonché dal D. M. 23 febbraio 2016 n. 94*";

Ai sensi dell'art. 8 del medesimo bando, "*Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli*" , "*1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016 n. 94 e devono essere conseguiti o laddove previsto riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28 dicembre 2000. 3. Ai fini del comma 2 il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al Dirigente preposto del medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di*

partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre 15 giorni dalla predetta comunicazione. (...)".

Il D.M. 94 del 23 febbraio 2016, titolato "*Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità e ripartizione dei relativi punteggi*", all'art. 1 stabilisce che "*E' adottata la tabella A, parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali per titoli ed esami a cattedre e posti per il reclutamento di personale docente presso i percorsi di istruzione di ogni grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio. 2. Ai sensi dell'art. 400, comma 9 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta al limite massimo.*"

Appare di tutta evidenza, dunque, che nell'indire il concorso che ci occupa e, soprattutto, nell'individuare quelli che avrebbero dovuto essere i criteri di valutazione cui attenersi nella disamina dei titoli presentati dai partecipanti, il MIUR ha inteso limitare la propria discrezionalità valutativa ancorandola a dei parametri certi, individuati in una griglia di valutazione fissata nella Tabella allegata al D.M. 94 del

2016, cui espressamente si rimanda e determinando, quindi, il ricorso ad criterio di discrezionalità tecnica nella valutazione degli stessi.

Ed allora, venendo ai criteri ivi previsti con riferimento ai posti messi a bando per la classe di concorso che ci occupa - scuola primaria - la richiamata Tabella, al **punto A**, prevede la valutazione per i titoli di accesso posseduti dai singoli aspiranti e, in particolare, al capo A.1.2, prevede che, in aggiunta all'eventuale punteggio relativo al titolo di accesso, doveva essere valutata con ulteriori 5 punti *l'abilitazione per infanzia e primaria conseguite attraverso un unico percorso*.

Tale punteggio aggiuntivo spettava dunque alla ricorrente che ha, in ogni caso, conseguito le relative abilitazioni attraverso *un percorso unitario* sia con il previo conseguimento del diploma di liceo psico pedagogico, indirizzo pedagogico sociale sperimentale entro l'anno 2000/2001, abilitante sia per la scuola primaria che dell'infanzia, sia per effetto del superamento della procedura selettiva pubblica del 2000, che costituiva titolo specifico per la scuola primaria e dell'infanzia; circostanza di fatto agevolmente desumibile dall'inserimento della stessa nelle GaE per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia.

La Dott.sa Cerbone possiede, pertanto, l'ulteriore requisito previsto dal punto A.1.2 della Tabella, da cui il diritto della ricorrente al punteggio aggiuntivo ivi previsto di **punti 5**.

Proseguendo nella disamina della Tabella di valutazione, il relativo punto B prevedeva, al capo B.1.1, l'attribuzione di punti 2 per il possesso di

un'ulteriore abilitazione sullo specifico posto o inserimento nella
graduatoria di merito di un precedente concorso.

Ebbene la ricorrente è titolare, come detto, di Diploma di Liceo psico-
pedagogico indirizzo pedagogico-sociale ex CM 11/02/1991 n. 27,
conseguito in data 20 luglio 1994.

Mediante tale Diploma la ricorrente ha avuto accesso al concorso docenti
1999/2000, superandolo, e, per l'effetto, è stata inserita nella relativa
graduatoria di merito nonché, a seguito dell'abilitazione conseguita, nelle
GaE, laddove è presente alla data del 23 febbraio 2016.

Sulla scorta di quanto detto, dunque, anche in relazione a tale titolo, alla
ricorrente andavano attribuiti ulteriori **punti 2**.

Continuando a scorrere la Tabella di valutazione titoli, al punto B.5 capo
B.5.2 della stessa si prevedeva l'attribuzione di ulteriori punti 2 per il
possessione di *Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale* o
altri titoli meglio indicati nel citato punto ed ulteriori rispetto al titolo di
accesso all'abilitazione.

Al riguardo deve evidenziarsi che la ricorrente, oltre al titolo di accesso
posseduto, è altresì titolare di Laurea in Sociologia conseguita presso
l'Università degli Studi di Napoli – Federico II in data 14 dicembre 2000 e,
pertanto, la stessa ha diritto ad ulteriori **punti 2** per tale titolo.

Ancora, nell'ambito dei titoli dichiarati dalla Dott.ssa Cerbone va
considerata la Certificazione Linguistica di livello C1 in Lingua inglese,
conseguita in data 24 marzo 2016 presso l'Associazione culturale La
Fucina dei Saperi in Castellammare di Stabia (NA), espressamente

prevista dal punto B.5.7 Della Tabella allegata al DM n. 94/2016 come
attributiva di ulteriori **punti 2** che, pertanto spettano anch'essi alla
ricorrente.

Inoltre al successivo capo B.5.8, sempre per quel che riguarda la
valutazione dei titoli ulteriori e diversi dal titolo di accesso, della
medesima Tabella si stabiliva l'attribuzione di 0,5 punti per ogni *diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o
II livello corrispondenti a 60 crediti formativi con esame finale per un
massimo di 3 titoli conseguiti in 3 differenti anni accademici.*

Orbene, la ricorrente è in possesso dei seguenti titoli:

- "Master di II livello in Metodologie didattiche e tecniche
multimediali nei processi di apprendimento", conseguito nell'anno
accademico 2012/2013 presso l'Università Telematica Pegaso ,
Facoltà di Scienze Umanistiche, della durata di 1500 ore, 60 CFU
ed esame finale superato in data 14 giugno 2016.
- "Master di II livello in Metodologie didattiche per i disturbi
specifici dell'apprendimento – DSA" conseguito presso l'Università
degli Studi G. Fortunato di Benevento nell'anno accademico
2013/2014, con superamento dell'esame finale del corso di
durata annuale per 1500 ore e 60 CFU.

Orbene, sulla base del possesso di tali titoli, alla ricorrente andava
attribuito **un ulteriore punto** (0,5 x 2).

Infine, al punto D.1.1 della tabella de qua veniva stabilito che andavano
riconosciuti punti 0,70 per ciascun anno di servizio *di insegnamento*

prestato sullo specifico posto (...) nelle scuole statali o paritarie di ogni

ordine e grado. (...) precisando altresì che era valutato come anno

scolastico il servizio prestato a tempo determinato per un periodo

continuativo non inferiore a 180 giorni (con l'attribuzione quindi di punti

0,70 per ogni anno o frazione di anno se superiore a 180 giorni.

Ebbene la ricorrente dichiarava e documentava anche i seguenti titoli di

servizio:

- Contratto relativo al servizio dal 15 settembre 2008 al 6 giugno

2009 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

- Contratto relativo al servizio dal 15 settembre 2009 all'8 giugno

2010 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

- Contratto relativo al servizio dal 15 settembre 2010 all'8 giugno

2011 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

- Contratto relativo al servizio dal 15 settembre 2011 al 9 giugno

2012 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

- Contratto relativo al servizio dal 12 settembre 2012 all'8 giugno

2013 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

- Contratto relativo al servizio dal 16 settembre 2013 al 9 giugno

2014 su scuola primaria presso la scuola paritaria S. Matteo

Apostolo in Agerola (NA);

Alla ricorrente quindi, per i sopra elencati titoli di servizio, andavano attribuiti 4,2 (0,7 x 6).

Alla luce di tutto quanto argomentato ed esposto alla ricorrente andavano riconosciuti per i titoli posseduti punti 16,2 e non i punti 11,2 risultanti dalla graduatoria definitiva e, pertanto, con riferimento alla posizione in essa assunta dalla Dott.sa Cerbone, è possibile affermare che, sommando il punteggio ottenuto alla prova scritta (pari a 28), quello ottenuto alla prova orale (pari a 40) e quello per i titoli posseduti (pari a 16,2) la stessa ha totalizzato 84,2 punti con i quali andava graduata in posizione n. 112 di graduatoria in luogo della posizione n. 322 attribuitale.

Per i suesposti motivi, dunque, la graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, classe di concorso EE00 – Scuola primaria, allegata al Decreto del Dirigente per l'Ufficio Scolastico della Campania prot. N. 0016062 del 2 agosto 2017 non è corretta e va riformulata nella parte in cui alla Dott.sa Cerbone Mariangela vengono attribuiti per titoli punti 11,2 in luogo di punti 16,2, in quella in cui le vengono attribuiti punti totali 79,2 in luogo di 84,2 e, infine, laddove viene inserita in posizione n. 322 in luogo della corretta classificazione al posto n 112.

Ciò comporta che, ad oggi, la ricorrente si trova ad essere erroneamente collocata in una posizione di graduatoria che non le ha consentito di essere oggetto di nomina in ruolo e, attesa la validità triennale della graduatoria, appare ragionevolmente difficile che possa ottenere tale nomina nel corso di validità della stessa.

Va difatti considerato che, al di là dell'assegnazione ai vincitori dei 1.604 posti banditi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DDG n. 105 del 23 febbraio 2016, il Decreto Interministeriale del 28 aprile 2016 ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per il triennio 2016/2019.

Orbene, atteso le dette assunzioni avvengono ancora mediante il sistema del doppio canale di reclutamento di cui all'art. 399 del D. Lgs 16 aprile 1994 n. 297 – con il corollario per il quale l'accesso ai ruoli avviene attingendo per il 50% dei posti dalle graduatorie permanenti, oggi ad esaurimento - è evidente che le relative assunzioni a tempo indeterminato così come la scelta definitiva della provincia e, conseguentemente, della sede scolastica da parte dei candidati vincitori avverrà secondo l'ordine di classificazione in graduatoria.

Da cui l'interesse della ricorrente alla proposizione del presente ricorso, il cui accoglimento comporterebbe la sua collocazione in una posizione più vantaggiosa nella medesima graduatoria, con possibilità sia di stipula in tempi più immediati del tanto agognato contratto di lavoro a tempo indeterminato sia di scelta di una sede lavorativa più prossima e più adeguata alle proprie esigenze familiari e lavorative.

Per tutto quanto premesso e dedotto

P.T.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e, quindi, per l'annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto, ordinando all'Amministrazione resistente di procedere al riconoscimento in favore della ricorrente del punteggio totale spettante alla stessa e pari a punti 84,2 , in virtù della sommatoria dei punteggi ottenuti alla prova scritta, a quella orale e dei titoli dichiarati e, conseguentemente, ordinare all'amministrazione resistente di rettificare le graduatorie impuginate nella parte di interesse con il corretto inserimento della dott.sa Cerbone Mariangela.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.

Si dichiara ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che la causa è di valore indeterminabile e che si tratta di pubblico impiego

Salerno, 23 marzo 2013

Avv. Sergio Mascolo

Avv.to Raffaella Acampora

Relata di Notifica

Io sottoscritto Avvocato Raffaella Acampora in virtù dell'autorizzazione del

Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata datata 11 novembre 2013 Con delibera

n° 1384/2013 , previa iscrizione al n° 3/2017 del mio Registro cronologico, ho

notificato per conto della Dott.sa **Cerbone Mariangela, nata a Napoli l'8**

novembre 1976 e residente in Agerola alla Via Casalone n. 33 (c.f.:

CRBMNG76S48F839K) l'allegato ricorso al:

• MIUR – Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca – in persona del Ministro

legale rapp.te p.t. , rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso

l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli alla Via Diaz 11, Napoli

• MIUR – USR Campania Direzione Generale Napoli – in persona del legale rapp.te

p.t. , rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura

Distrettuale dello Stato di Napoli alla Via Diaz 11, Napoli

• Sig.ra Stucchio Rosaria, n. il 18/12/1976 e residente in Via Monte Taccaro 67,

Angri

• Sig.ra Tesone Daniela, n. il 21/02/1989 e residente in Via Tevere 78 Marano di

Napoli 80016

• Sig.ra De Rosa Filomena, residente in Via Ferrerie 116 Baronissi 84081

trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandate AR nn°

76658528652-8, 76658528651-6, 76658528650-5, 76658528649-3,

76658528648-2 spedite dall'Ufficio Postale di Gragnano in data pari a quella del

timbro postale

Avv.to Raffaella Acampora